

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

**relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella**

[notificata con il numero C(2004) 2781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> istituisce un laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e un laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella. La direttiva 2003/99/CE prevede l'abrogazione della direttiva 92/117/CEE a decorrere dal 12 giugno 2004.
- (2) A norma della direttiva 2003/99/CE le competenze dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono equivalenti a quelle del laboratorio di riferimento comunitario per l'epidemiologia delle zoonosi. Al fine di agevolare la transizione alla nuova organizzazione è tuttavia opportuno mantenere per un breve periodo la designazione dell'attuale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. È quindi necessario designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute

e sul benessere degli animali<sup>(4)</sup> designa il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella, designato dalla direttiva 92/117/CEE, come laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella) a decorrere dal 1° gennaio 2006. Nel frattempo per assicurare la disponibilità di un laboratorio di riferimento nella Comunità è opportuno designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella.

- (4) Ai fini della gestione finanziaria è opportuno chiarire che la nuova designazione dei laboratori comunitari di riferimento di cui sopra è applicabile a decorrere dalla data in cui cessa di avere effetto la direttiva 92/117/CEE.
- (5) È opportuno ridefinire con precisione le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella e dei corrispondenti laboratori nazionali di riferimento nel nuovo assetto normativo istituito dalla direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella ha sviluppato le sue attività fondamentalmente nel settore del pollame vivo e non è opportuno modificare il suo programma di lavoro per il 2004. Le nuove aree di competenza per il laboratorio comunitario di riferimento e per i laboratori nazionali di riferimento per la salmonella vanno quindi applicate soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlino, Germania, è designato laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi fino al 31 dicembre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 2*

1. Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella fino al 31 dicembre 2005.

2. Le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato I. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 3*

Le responsabilità ed i compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella figurano nell'allegato II. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 4*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 12 giugno 2004.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Responsabilità e compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003**

- 1) *Aree di competenza*
  - a) Identificazione e sviluppo di metodi batteriologici per l'individuazione e, all'occorrenza, la quantificazione della salmonella zoonotica nel bestiame, nei mangimi e negli alimenti, nonché nei campioni ambientali.
  - b) Sottotipizzazione della salmonella zoonotica, con particolare riferimento alla sierotipizzazione, e altre sottotipizzazioni, anche con metodi fenotipici e genetici.
  - c) Test di suscettibilità agli antimicrobici su isolati di salmonella zoonotica.
  - d) Individuazione e sviluppo di metodi immunologici per la salmonella zoonotica.
  - e) Individuazione e sviluppo di metodi di campionamento.
- 2) *Funzioni e compiti generali*
  - a) Fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni dettagliate sui metodi analitici, inclusi i metodi di riferimento.
  - b) Coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando test comparativi e garantendo un seguito appropriato ai test effettuati conformemente a protocolli approvati a livello internazionale, qualora siano disponibili.
  - c) Coordinare, entro il proprio ambito di competenza, le disposizioni pratiche necessarie per applicare i nuovi metodi analitici ed informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in questo campo.
  - d) Organizzare corsi di formazione iniziale e di ulteriore formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e per gli esperti dei paesi in via di sviluppo.
  - e) Fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, in particolare in caso di contestazione dei risultati di analisi da parte degli Stati membri.
  - f) Cooperare con i laboratori dei paesi terzi con lo stesso ambito di competenza.
- 3) *Funzioni e compiti specifici*
  - a) Fornire assistenza tecnica alla Commissione per l'organizzazione di programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici conformemente agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2003/99/CE.
  - b) Fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'ambito della fissazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
  - c) Consigliare, all'occorrenza, la Commissione sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo.
  - d) Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, all'occorrenza, partecipare ai forum internazionali relativi alle aree di competenza indicate al punto 1, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione e l'applicazione dei metodi analitici.
  - e) Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali di riferimento e informare la Commissione.
  - f) Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella.
  - g) Cooperare, all'occorrenza, con le strutture comunitarie interessate alla sorveglianza della salmonella, in particolare con la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità istituita dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, incluse le reti di sorveglianza specializzate.
- 4) Il laboratorio comunitario di riferimento dovrà attuare un sistema di garanzia della qualità e sarà accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 entro il 12 dicembre 2005.

(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## ALLEGATO II

**Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003**

- 1) *Compiti generali*
    - a) Collaborare con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza.
    - b) Coordinare all'occorrenza le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma degli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2003/99/CE.
    - c) Coordinare le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003/CE.
    - d) Organizzare all'occorrenza test comparativi tra i laboratori di cui alle lettere b) e c) e assicurare un seguito appropriato ai test effettuati.
    - e) Garantire la comunicazione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento alle autorità competenti e ai laboratori di cui alle lettere b) e c).
    - f) Fornire assistenza scientifica e tecnica all'autorità nazionale responsabile del loro ambito di competenza.
  
  - 2) *Funzioni e compiti specifici*
    - a) Partecipare all'occorrenza ai programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici a norma della direttiva 2003/99/CE e all'analisi e alle prove per individuare la salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003.
    - b) Organizzare all'occorrenza corsi di formazione per il personale dei laboratori interessati.
    - c) Informare all'occorrenza il laboratorio comunitario di riferimento sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo.
    - d) Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori interessati e informare il laboratorio comunitario di riferimento.
    - e) Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella.
-